

Le novità previste dal decreto 31 maggio 2016 n. 121 pubblicato in G.U. del 7 luglio

MiniRae, via al ritiro gratuito

Distributori tenuti anche a informativa e deposito

Pagina a cura
DI VINCENZO DRAGANI

Operative dal 22 luglio 2016 le regole che consentiranno ai distributori di nuove «Aee» (apparecchiature elettriche ed elettroniche) di effettuare il ritiro uno contro zero dei Rae inferiori a 25 cm (come smartphone, macchine fotografiche digitali, laptop) provenienti dai nuclei domestici in modo semplificato (ossia in deroga all'ordinario regime autorizzativo sui rifiuti previsto dal dlgs 152/2006), dettate dal decreto del ministero dell'ambiente del 31 maggio 2016 n. 121 (in G.U. del 7/7/2016, n. 157).

Il contesto normativo. Le nuove norme, che interessano sia i distributori obbligati al suddetto ritiro, che quelli che vorranno adottarlo in via facoltativa (tra cui i venditori online di Aee), arrivano in attuazione del comma 3, articolo 11 del dlgs 49/2014, e si affiancano (con rilevanti punti di contatto) a quelle sul ritiro gratuito degli altri Rae domestici all'atto dell'acquisto di equivalenti beni (c.d. uno contro uno), che restano disciplinati dai commi 1 e 2, medesimo articolo, e dal dm 65/2010.

Quali Rae. Oggetto della disciplina semplificativa sono i techno-rifiuti che soddisfano entrambe le seguenti condizioni:

- sono di «piccolissime dimensioni» (ossia con dimensioni esterne inferiori ai 25 cm, ex art. 4, dlgs 49/2014);
- provengono da nuclei domestici. Tale ultima disposizione appare tuttavia dover essere letta alla luce dell'articolo 4, comma 1, lettera l) del dlgs 49/2014, in base al quale sono considerati domestici anche i c.d. «Rae dual use», ossia quelli «di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo, analoghi, per natura e quantità, a quelli originati dai nuclei domestici».

I soggetti interessati. Duplica il novero dei soggetti interessati dall'esordiente regime semplificato:

- in quanto obbligati dal dlgs 49/2014 al «one on zero», i distributori di Aee con superficie di vendita al dettaglio degli stessi di almeno 400 mq;
- in quanto ammessi in via facoltativa al medesimo ritiro, sia i distributori con superficie di vendita inferiore che i venditori a distanza, per i quali ultimi è prevista la possibilità di avvalersi dei luoghi di ritiro e deposito allestiti dai distributori con punti di vendita fisici.

Il ritiro: informazione al pubblico. I distributori dovranno preventivamente informare gli utilizzatori sulla gratuità del ritiro senza obbligo di equivalente acquisto secondo le modalità previste dal

Ritiro Rae uno-contro-zero, regole semplificate

Quali regole	Consente di agire in deroga all'ordinario regime autorizzativo ex Dlgs 152/2006 il rispetto delle norme dettate: <ul style="list-style-type: none">• dall'articolo 11 del Dlgs 49/2014;• dal nuovo Dm MinAmbiente 121/2016.
Rae coinvolti	Rae che soddisfano entrambe le seguenti condizioni: <ul style="list-style-type: none">• dimensioni esterne inferiori a 25 cm;• provenienti da nuclei domestici.
Soggetti interessati	In quanto obbligati al ritiro, i distributori di Aee: <ul style="list-style-type: none">• con superficie di vendita al dettaglio di almeno 400 mq. In quanto ammessi in via facoltativa al ritiro, i distributori: <ul style="list-style-type: none">• con superficie vendita inferiore ai 400 mq;• tramite vendita a distanza di Aee.
Informazione al pubblico	Obbligo di preventiva informazione su gratuità ritiro senza obbligo di equivalente acquisto, promozione campagne informative/sensibilizzazione, iniziative commerciali incentivanti e premiali.
Luoghi e modalità di ritiro dei Rae	Il ritiro è effettuato: <ul style="list-style-type: none">• all'interno dei locali del punto vendita o• in luogo di pertinenza situato in prossimità dello stesso. Può essere rifiutato per: <ul style="list-style-type: none">• rischio di contaminazione personale incaricato;• evidente mancanza dei componenti essenziali apparecchiatura;• presenza di rifiuti diversi da Rae. Avviene tramite contenitori: <ul style="list-style-type: none">• liberamente e facilmente fruibili, adeguatamente segnalati;• predisposti per conferimento in condizioni di sicurezza;• con sistemi contro rimozione contenuto, danneggiamenti, deterioramento;• assicurando raccolta separata tra Rae pericolosi e non;• svuotati periodicamente per raggruppamento in deposito preliminare. Documentazione necessaria all'atto dello svuotamento: <ul style="list-style-type: none">• compilazione del modulo ex allegato 1 al Dm 121/2016.
Deposito preliminare a raccolta/trasporto	Il deposito dei Rae provenienti da luoghi di ritiro deve: <ul style="list-style-type: none">• essere effettuato in luoghi con precise caratteristiche tecniche;• essere rimosso per trasporto dei Rae a centri/impianti trattamento;• ogni 6 mesi o, in alternativa, quando i rifiuti raggiungono mille kg, e comunque entro l'anno di deposito. E' prevista la facoltà di utilizzare luoghi e regole per deposito dei Rae ritirati uno contro uno (ex articolo 11, comma 2, Dlgs 49/2014).
Trasporto a centri/impianti trattamento	Deve essere effettuato: <ul style="list-style-type: none">• dai distributori o terzi che agiscono in loro nome;• previa iscrizione all'Albo gestori ambientali;• esclusivamente da deposito a centri/impianti di trattamento;• unitamente a documento di trasporto ex allegato 2 al Dm 121/2016. Sono salve le modalità di ritiro/raccolta stabilite da accordi di programma ex Dlgs 49/2014.

neo dm 121/2016.

Luoghi e modalità. Il ritiro dovrà essere effettuato all'interno dei locali del punto vendita o in luoghi di pertinenza situati in prossimità.

I distributori potranno però

rifutarlo in caso di rischio di contaminazione per il personale, evidente mancanza dei componenti essenziali o presenza di rifiuti diversi dai Rae (con l'obbligo per i detentori di conferirli direttamente ai centri di

raccolta).

Tecnicamente, il ritiro dovrà avvenire tramite contenitori messi a disposizione degli utilizzatori finali presso gli esercizi commerciali e rispondenti a precise caratteristiche techni-

che, assicurandone lo svuotamento periodico con successivo raggruppamento dei Rae nel luogo di «deposito preliminare» a successivi raccolta e trasporto.

Gli oneri documentali previsti in tale fase coincidono con:

- compilazione, all'atto dello svuotamento, del modulo previsto dall'allegato 1 al nuovo decreto;

- sua numerazione progressiva, sottoscrizione, conservazione ed allegazione in copia al documento ex allegato B per il successivo trasporto a centri/impianti di trattamento.

Deposito preliminare alla raccolta. Il successivo deposito dei Rae provenienti dai suddetti luoghi di ritiro dovrà rispettare precise caratteristiche tecniche di sicurezza ambientale ed umana. La durata massima è dettata dalla tempistica sul prelievo dei Rae al fine del loro trasporto verso i centri/impianti, che dovrà avvenire: ogni sei mesi o, in alternativa, quando il quantitativo raggiunge mille kg, e comunque entro l'anno di deposito. I distributori che già effettuano il ritiro «uno contro uno» di Rae potranno utilizzare relativi luoghi di deposito e regole tecniche (ex art. 11, comma 2 del dlgs 49/2014) anche per i piccolissimi techno-rifiuti ricevuti «uno contro zero», godendo così dei più larghi margini quantitativi di stoccaggio.

Trasporto a centri/impianti di trattamento. Dovrà essere effettuato da distributori o terzi che agiscono in loro nome previa iscrizione nella categoria 3-bis (o altra che la comprenda, ex Dm 120/2014) dell'Albo gestori ambientali ed esclusivamente dal luogo di raggruppamento (il deposito sopra citato) ad uno dei centri o impianti ex articolo 7 del nuovo decreto.

Il trasporto dovrà essere accompagnato dal documento ex allegato 2 al nuovo Dm, come integrato dai moduli di movimentazione interna ex allegato 1. Il documento di trasporto così completato dovrà essere tenuto in maniera simile al tradizionale formulario di trasporto rifiuti, dunque con la sua redazione in triplice esemplare, numerazione, sottoscrizione e conservazione da parte dei soggetti coinvolti (compreso l'impianto di destinazione); ma con la peculiarità di avere valore sostitutivo della tenuta dei registri di carico/scarico ex dlgs 152/2006. Resteranno comunque affidate agli accordi di programma stipulati ex articolo 16, dlgs 49/2014 le peculiari modalità di ritiro e raccolta dei Rae detenuti dai distributori analogamente a quanto già accade per l'uno contro uno.